

## IN SINTESI

## AMBIENTE E RISORSE

## Inserito ●

**L'attività normativa del CEI in campo ambientale: uno strumento di cambiamento e innovazione**

- Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, collabora da sempre attivamente ai lavori normativi internazionali e ha indirizzato le norme tecniche verso le tematiche più attuali, quali la tutela e la salvaguardia dell'ambientale, introducendo i principi di "progettazione ecologica" o "ambientalmente consapevole" nelle linee guida e nelle norme di buona prassi, in grado, pertanto, di indicare ai produttori di prodotti elettrici ed elettronici un utilizzo ecologicamente consapevole delle risorse. L'attenzione verso l'ambiente è, quindi, divenuta strategica a livello nazionale e internazionale, sia per il settore elettrico (IEC) sia per gli altri settori (ISO), e ricopre un ruolo tecnico fondamentale per l'industria e per le autorità governative. In questo senso, è utile analizzare il quadro delle attività normative ambientali seguite dal Comitato Tecnico 111 «Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici» del CEI e dei principali direttive e regolamenti comunitari correlati, anche attraverso approfondimenti specifici su tematiche di particolare interesse.

*Articolo  
a pag. 11*

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Controlli sanitari: novità e prospettive dal D.M. 9 luglio 2012** - Ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, era prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che ridefinisse i contenuti degli Allegati 3A e 3B al D.Lgs. n. 81/2008 e delle modalità con le quali trasmettere le informazioni contenute nell'Allegato 3B. Il Ministero della Salute, con decreto 9 luglio 2012, ha definito queste disposizioni e ha anche stabilito le informazioni minime che deve contenere la comunicazione del giudizio d'idoneità alla mansione del lavoratore da parte del medico competente.

*Articolo  
a pag. 15*

**Sul rischio rumore la nuova linea guida per il "settore musica"** - Il settore della musica e dell'intrattenimento può presentare, per i livelli sonori elevati e gli effetti speciali rumorosi, particolari rischi che spesso non sono percepiti come pericolosi per la salute degli operatori del settore. È stata approvata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro la nuova linea guida per il settore della musica prevista dall'art. 198, D.Lgs. n. 81/2008. Il documento approvato anche in Conferenza Stato-Regioni e poi pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è applicabile a tutte le attività svolte al chiuso o all'aperto, in cui sono presenti lavoratori esposti a rumore in modo non occasionale, dove è suonata musica dal vivo o registrata (amplificata o meno), tanto durante gli spettacoli quanto in fase di prova e, più in generale, ha riguardato tutte le attività ricreative e di intrattenimento.

*Articolo  
a pag. 19*

**Agenti cancerogeni: esposizione lavorativa a scarichi di motori diesel** - L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato lo scarico dei motori diesel fra i cancerogeni di gruppo 1, cioè fra i 108 agenti a maggior criticità per i quali esistono prove sufficienti a stabilire un nesso causale tra l'esposizione e lo sviluppo di tumori nell'uomo. È stata riscontrata una incontrovertibile evidenza che le emissioni diesel aumentano il rischio di tumore al polmone (e non solo), pertanto, è stato giustificato l'aggiornamento della precedente classificazione più blanda nel gruppo 2A, invariata dal 1988. In attesa che siano completamente chiariti gli aspetti teorici e gli orientamenti applicativi e che siano consolidate le migliori soluzioni tecniche praticabili, occorre agire, come sempre, secondo i principi di cautela e di ragionevolezza.

*Articolo  
a pag. 24*

**Sulle attrezzature di lavoro le indagini supplementari per gru e ponti mobili** - Uno degli aspetti più controversi in merito all'indagine supplementare degli apparecchi di sollevamento ha riguardato la determinazione della vita residua degli apparecchi esaminati. Convenzionalmente tutti gli apparecchi di sollevamento sono progettati e costruiti per eseguire un determinato numero di cicli operativi che devono essere stabiliti in base alle «condizioni d'impiego» previste. La vita residua di un apparecchio di sollevamento, quindi, sarà necessariamente espressa in numero di cicli operativi. Tuttavia, ancor prima di esaminare l'aspetto tecnico della stima, è necessario chiarire se, attraverso l'indagine, sia consentito stimare un numero qualsiasi di cicli operativi residui o se, invece, sia necessario stabilire come obiettivo un predeterminato numero di cicli operativi e verificare che l'apparecchio di sollevamento sia in grado di compiere i nuovi cicli prefissati.

*Articolo  
a pag. 34*

**Caso  
a pag. 38**

**La tutela del lavoro domestico** - La normativa prevenzionistica e di tutela della salute opera nei riguardi di tutti i lavoratori, per il solo fatto di esercitare un'attività lavorativa a favore di un soggetto terzo, convenzionalmente definito "datore di lavoro". In base a questa premessa, anche i collaboratori familiari (*coff*) dovrebbero rientrare nel novero dei soggetti tutelati. Tuttavia occorre comprendere se, in caso di assunzione di un collaboratore familiare, è prevista *ex lege* la responsabilità in caso di infortunio dello stesso durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

**Sintesi  
a pag. 93**

**Terzo elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici** - Con apposito *comunicato*, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, con decreto interministeriale 6 agosto 2012, predisposto ai sensi dell'art. 232, D.Lgs. n. 81/2008, è stato definito il terzo elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE (in *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 2012, n. 2008 e nel sito [www.ambientesicurezza24.com](http://www.ambientesicurezza24.com)).

**Sintesi  
a pag. 93**

**Chiarimenti sull'acquisizione del DURC** - Con la *circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 31 maggio 2012, n. 6*, il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione ha fornito alcune precise e puntuali direttive in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, in particolare, su tre diversi aspetti quali l'applicazione al DURC dell'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, l'acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici e le modalità di effettuazione della richiesta del DURC. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza* (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2012, n. 207 e nel sito [www.ambientesicurezza24.com](http://www.ambientesicurezza24.com)).

**Massima e nota  
a pag. 98**

**Infortunio e valutazione del rischio** - La valutazione del rischio è operazione complessa che consiste nell'analisi dei dati e nella loro valutazione, in funzione di una concomitante definizione delle misure da attuare per eliminare od, ove impossibile, ridurre il rischio individuato; essa sfocia peraltro in una compiuta formalizzazione (il DVR). Una prassi operativa è per definizione priva di ogni premessa analitica e valutativa, come di una veste formale; nasce dalla mera ripetizione dell'attività, in assenza di eventi di disconferma e in forza di una conferma legata ad un rapporto costi/benefici che non tiene conto necessariamente del valore prioritario della sicurezza e della salute dei lavoratori (*Cassazione penale, sez. IV, 2 luglio 2012, n. 27934* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)).

**Massima e nota  
a pag. 99**

**Idoneità dei DPI** - È incontestabile che mettere a disposizione del dipendente un mezzo di protezione individuale, allo stesso inadeguato (di guisa da esser inutilizzabile allo scopo) equivale, nella sostanza, a non fornirne alcuno con il conseguente inadempimento agli specifici obblighi imposti al datore di lavoro. (*Cassazione penale, sez. IV, 17 luglio 2012, n. 28665* e nella sezione "**Documentazione integrativa**" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com))

**GRANDI RISCHI****Commento  
a pag. 42  
Testo  
a pag. 50**

**Novità amministrative: semplificata la disciplina sulle istanze di prevenzione** - Con il decreto 7 agosto 2012, il Ministero dell'Interno ha disciplinato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (provvedimento concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), le modalità di presentazione, anche attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), delle istanze previste e la relativa documentazione da allegare. Il D.M. 7 agosto 2012 ha anche abrogato e sostituito il decreto ministeriale 4 maggio 1998, «*Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco*», fatto salvo quanto previsto dal comma 3, art. 11, circa la determinazione dell'importo dei corrispettivi dovuti.

## Per i luoghi con pericolo di esplosione gli impianti e la classificazione delle zone

- L'Unione europea, nell'ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha adottato due direttive armonizzate, comunemente denominate direttive ATEX, la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, e la direttiva 94/9/CE contenente disposizioni in materia di apparecchi e di sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Queste due norme comunitarie rientrano nelle così dette "direttive nuovo approccio", in base al quale le direttive hanno fissato i requisiti essenziali obbligatori che i prodotti immessi nel mercato dell'Unione devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno dell'Unione stessa. La qualifica di una zona può esprimere il grado di pericolosità di un ambiente in relazione alla frequenza di formazione e al tempo di permanenza della miscela esplosiva. Tramite l'applicazione delle disposizioni della normativa tecnica di riferimento per gli impianti elettrici è possibile effettuare questa classificazione che consente di adottare le opportune misure per l'eliminazione o la mitigazione dei rischi.

**Articolo  
a pag. 73**

**Pesticidi** - Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione alla direttiva 2009/128/CE, ha definito le misure per un uso sostenibile dei pesticidi al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici. La norma ha fatto salva, comunque, qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria. È stato previsto che sia istituito, con apposito decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, un Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (in S.O. n. 177 alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202).

**Sintesi  
a pag. 94**

## RIFIUTI E BONIFICHE

**Dalla legge "crescitalia" novità su SIN e digestato** - Con la conversione in legge n. 134/2012, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state definite due misure a rilevanza ambientale in materia di siti di bonifica di interesse nazionale (cosiddetti SIN) e digestato. In particolare, i provvedimenti riguardano gli interventi su «ricognizione» e «riperimetrazione», oltre che sul procedimento da seguire nei siti di bonifica dei SIN, nonché l'individuazione delle condizioni che permettono di qualificare espressamente il digestato (residuo del processo di digestione anaerobica di biomasse per la produzione di energia) come sottoprodotto.

**Articolo  
a pag. 81**

**Rifiuti provenienti da attività medico cardiologica** - Perché si possa configurare la violazione degli articoli 7 e 52, D.Lgs. n. 22/1997, è necessario fornire la prova del fatto che lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta richieda particolari precauzioni (Cassazione civile, sezione II, 31 luglio 2012, n. 13731 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Massima e nota  
a pag. 101**

**Deposito terre e rocce da scavo. Tributo speciale** - L'applicabilità alle terre e rocce da scavo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cosiddette "ecotasse"), istituito dall'art. 3, commi 24 e seguenti, legge 28 dicembre 1995, n. 549, dipende dalla qualifica di questi materiali quali rifiuti, intendendosi con ciò - certamente - che il rinvio ai fini della qualificazione è fatto alla disciplina definitoria dettata nella specifica materia (quella ambientale), ma con la precisazione che il legislatore nazionale resta comunque libero, ai fini tributari (in ragione dei motivi di politica fiscale che lo determinano), di assegnare o meno a questi materiali la qualifica di rifiuto, ovvero di determinare le condizioni alle quali agli stessi materiali spetta la predetta qualifica, non sussistendo alcuna limite comunitario che gli imponga di conformarsi a una nozione data (Cassazione civile, sezione tributaria, 27 luglio 2012, n. 13465 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito [abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Massima e nota  
a pag. 102**

## AMBIENTE E RISORSE

**Nuova tariffa del servizio idrico integrato: lavori in corso** - In data 20 agosto 2012, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la deliberazione dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 347/2012, in merito alla definizione delle procedure informative di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato che i gestori operanti sul territorio nazionale dovranno trasmettere al fine di consentire alla stessa Autorità di intraprendere l'iter volto alla determinazione di una tariffa unica di servizio. Per effetto della delibera, i gestori del servizio idrico integrato, inclusi i comuni impegnati in gestioni in economia e i gestori di acqua all'ingrosso, sono invitati a trasmettere all'Autorità e alle AATO competenti per territorio, entro il 15 ottobre 2012, tutta la documentazione in loro possesso inerente ai dati relativi alla gestione del servizio.

**Articolo  
a pag. 85**

**Il caso  
a pag. 88**

**Illeciti ambientali ex D.Lgs. n. 231/2001: garanzie per l'attività di campionamento e analisi** - Tra le ipotesi di responsabilità in materia ambientale, introdotte con l'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, dal D.Lgs. n. 121/2011, quella conseguente al reato di superamento dei valori tabellari di cui all'art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, assume particolare significato sul piano statistico così come in relazione alle conseguenze sanzionatorie per l'ente. La trasposizione delle problematiche sulle modalità di accertamento e sul riconoscimento di garanzie per la tipologia di illecito menzionata al sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alle attività svolta nell'ambito della normale operatività degli enti di controllo, porta a evidenziare una serie di criticità.

**Sintesi  
a pag. 96**

**Cogenerazione. Contributi e finanziamenti** - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 8 agosto 2012, ha integrato la definizione di "rifacimento" di cui all'art. 2, lettera b), D.M. 5 settembre 2011, recante il nuovo regime degli incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2012, n. 207 e nel sito [www.ambientesicurezza24.com](http://www.ambientesicurezza24.com)).

## CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

**Sintesi  
a pag. 96**

**Marchio di qualità ecologica. Carta stampata** - La decisione della Commissione del 16 agosto 2012, n. 2012/481/UE, ha definito i nuovi criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica al gruppo di prodotti "carta stampata", comprensivo di tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90% di carta, cartone o substrati a base di carta, a eccezione di libri, cataloghi, blocchi per annotazioni, opuscoli o formulari, il cui peso è costituito almeno per l'80% di carta, cartone o substrati a base di carta (in *G.U.C.E. L* del 21 agosto 2012, n. 223).



[www.ambientesicurezza.ilssole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)

**Direttore responsabile:** MASSIMO CASSANI

**Coordinamento editoriale:** Dario De Andrea (02/30223270)

**Redazione:** Katia Rebutini (02/30223067; fax 02/30224036)

**GRUPPO 24 ORE**

**Proprietario ed editore:** IL SOLE 24 ORE S.p.A.

**Presidente:** GIANCARLO CERUTTI

**Amministratore Delegato:** DONATELLA TREU

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.

**Sede legale:** Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

**Amministrazione:** Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

**Direzione, redazione:** Via Pisacane, 2 (Angolo SS Sempione) - 20016 Pero (Mi) - Fax 02/30223992.

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di

ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org).

**Servizio clienti periodici:** IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022 5680 (prefisso 02 oppure 06)

Fax 3022 5400 (prefisso 02 oppure 06) I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/30225402-06 o via e-mail a [servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com) entro 2 mesi dall'uscita del numero stesso.

**Abbonamenti:** Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l'ambiente): euro 185,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Lavoro Sicuro): euro 186,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l'ambiente + Lavoro Sicuro): euro 199,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: [servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com)). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406.

**Pubblicità:** Rete Ediltarget - Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.;

Via Goito 13 - 40126 Bologna

Tel.: 051/6575889, 051/6575859,

e-mail: [ediltarget@ilssole24ore.com](mailto:ediltarget@ilssole24ore.com)

**Stampa:** IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).